



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°156 del 14/01/2021

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 29 ottobre 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

3) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. U.S. CURES CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.18 C5 DEL 14/10/2020

(Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – U.S. CURES CALCIO A 5 del 10/10/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.122 del 30/10/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società U.S. Cures Calcio a 5, con il quale chiedeva che il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo di primo grado, quantificato in euro 200,00 di ammenda, ingiustamente inflitto alla società fosse revocato; a quanto difatti riportato nelle motivazioni del reclamo, essendo per lo più società in trasferta, a loro dire sulla tribuna del campo non erano affatto presenti propri tifosi, come riportato nel referto arbitrale, ma soltanto il presidente ed il vicepresidente;

Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato la presenza di sostenitori di entrambe le società e, considerato che gli atti di gara e le dichiarazioni arbitrali, fanno piena prova così come previsto dall'art.35 C.G.S.; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

4) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TC PARIOLI FOOTBALL 42 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.18 C5 DEL 14/10/2020
(Gara: TC PARIOLI FOOTBALL 42 – U.S. CURES CALCIO A 5 del 10/10/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.122 del 30/10/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società TC Parioli Football 42, con il quale chiedeva che il provvedimento disciplinare inflitto nei loro confronti dal Giudice Sportivo di primo grado, quantificato in euro 200,00 di ammenda, ingiustamente inflitto alla società, venisse revocato: infatti, a loro dire sulla tribuna del campo non erano presenti i propri tifosi ma soltanto alcuni tesserati della società, regolarmente autorizzati e nei limiti disposti;
esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato la presenza di sostenitori di entrambe le società;
considerando che gli atti di gara e le dichiarazioni arbitrali fanno piena prova così come previsto dall'art.35 C.G.S.;
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 10 dicembre 2020, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICO CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

7) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. POLISPORTIVA DE ROSSI ARL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MALVITO ANTONIO MATTEO FINO AL 30/06/2021, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.63 SGS DEL 29/10/2020 (Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI – ATLETICO 2000 del 24/10/2020 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.148 del 18/12/2020

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
premesso che, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, l'Arbitro, sentito in data 10.12.2020 con modalità a distanza, confermava con assoluta certezza che l'autore del gesto irraguardoso compiuto ai propri danni era stato il giocatore n. 18, Malvito Antonio Matteo, in quanto unico calciatore presente alle proprie spalle allorché si girava dopo aver ricevuto il colpo del pallone dietro la gamba, e sentito pronunciare al proprio indirizzo la frase ingiuriosa riportata nel referto, al momento dell'uscita dal campo di gioco;
considerato che, alla luce delle precisazioni rese dal Direttore di gara in occasione della suddetta audizione, risulta che il comportamento del calciatore Malvito Antonio Matteo - e precisamente il calcio del pallone all'indirizzo dell'Arbitro - può, in effetti, ricondursi ad un gesto di stizza, probabilmente dovuto alla precedente ammonizione subita dal calciatore, ma del tutto privo di ogni intento di natura minacciosa o violenta;
considerato, infatti, che il colpo del pallone, che attingeva l'Arbitro dietro la gamba, non comportava per quest'ultimo alcuna conseguenza;
ritenuto che, per tale motivo, pur censurandosi il comportamento del giocatore, nonché l'espressione irraguardosa rivolta nei confronti dell'Arbitro, la sanzione può essere parzialmente rivisitata.
Tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Malvito Antonio Matteo al 31/01/2021.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli